

COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SALE PER GIOCHI LECITI

ART. 1

E' Sala gioco il locale, aperto al pubblico, con più di cinque apparecchi di puro trattenimento e svago.

ART. 2

Il numero massimo di Sale giochi autorizzabili nel territorio di questo Comune è di tre.

ART. 3

La superficie di una Sala giochi non dovrà essere inferiore a 50 mq, nè superiore a 100 mq. Il locale dovrà essere distante almeno 200 metri, misurati per la via pedonale più breve, da: ospedali, scuole, caserme, chiese, case di cura, case di riposo, alberghi, pensioni e simili. Qualora il locale sia ubicato in un immobile di civile abitazione, dovrà essere adeguatamente insonorizzato.

ART. 4

La distanza fra un Sala giochi e l'altra dovrà essere non inferiore a 200 metri, misurati, per la via pedonale più breve, dalle rispettive porte d'ingresso.

ART. 5

Il numero massimo di apparecchi o giochi da inserire in una sala giochi è fissato come segue:

superficie in mq	numero massimo di attrazioni
50	12
da 51 a 60	15
da 61 a 70	18
da 71 a 80	21
da 81 a 90	24
da 91 a 100	27

ART. 6

Per l'apertura e l'esercizio di Sala giochi dovrà essere presentata domanda di licenza al Sindaco, in bollo, con l'indicazione del codice fiscale, sede dell'esercizio, superficie, numero e tipo dei giochi, titolo di godimento del locale (proprietà, affitto, ecc.), distanze in metri da ospedali, case di cura, scuole, caserme, chiese, alberghi, pensioni e simili.

Le domande saranno esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Alla domanda dovrà essere allegato:

- regolamento - datato e sottoscritto - dei giochi con indicate le modalità di funzionamento degli apparecchi, compresi i sistemi di relativa alimentazione e di sicurezza;
- fotografia dei giochi;
- certificato di omologazione di ciascuna apparecchiatura, anche sotto il profilo della sicurezza;
- planimetria in scala 1:100, con relazione tecnica, redatte da tecnico abilitato, iscritto all'Albo;
- certificato di tecnico abilitato, iscritto all'Albo, attestante la conformità dell'impianto elettrico;
- certificato di tecnico abilitato attestante che l'insonorizzazione del locale destinato a Sala giochi è a norma di legge;
- atto o documento attestante la disponibilità dell'immobile per l'uso richiesto;
- documentazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi del titolare dell'attività;
- ulteriore documentazione che l'Ufficio dovesse ritenere opportuna.

Prima del rilascio della licenza è necessaria l'acquisizione del parere della Polizia Municipale e dell'Ufficio Tecnico, per quanto di competenza, anche in ordine all'esistenza di eventuali vincoli di destinazione o uso

dell'immobile in relazione alla sua localizzazione. Dovrà, inoltre, essere preventivamente acquisito il nulla-osta sanitario dei locali e la certificazione attestante la sorvegliabilità degli stessi e, qualora sia prevista l'installazione di bigliardi, è necessario acquisire la certificazione da parte di un tecnico abilitato, attestante l'idoneità dei locali a sopportare il conseguente sovraccarico.

#### ART. 7

E' proibito l'accesso alle sale giochi ai minori di anni 14 (quattordici).

#### ART. 8

E' vietato:

- a) installare e far funzionare, in una sala giochi, apparecchi non in regola con la legislazione vigente, anche sotto il profilo della sicurezza e non preventivamente autorizzati;
- b) aprire e far funzionare sale gioco nei locali o vani seminterrati o a piani diversi dal piano terra e negli stabilimenti balneari.

#### ART. 9

L'orario di apertura e chiusura delle sale gioco viene fissato come segue:

nel periodo 01 giugno – 15 settembre	apertura ore 11 (undici) a.m. chiusura ore 24 (ventiquattro) a.m.
nel periodo 16 settembre – 31 maggio	apertura ore 11 (undici) a.m. chiusura ore 23 (ventitre) p.m.

#### ART. 10

La violazione delle norme del presente regolamento è punita con la pena pecuniaria di cui all'art. 106 R.D. 3-3-1934, n. 383 e ai sensi della normativa di cui al T.U.L.P.S. - R.D. 18-6-1931, n. 773.

#### ART. 11

Non rientrano nella tipologia prevista dal presente regolamento le sale giochi inserite nelle attrazioni dello spettacolo viaggiante.

#### ART. 12

Il Comando di Polizia Municipale di questo Comune è incaricato della sorveglianza sulle attività in questione, sia in via preventiva che repressiva.

#### NORME TRANSITORIE

I locali che per le loro caratteristiche possono essere considerati "sale giochi", esistenti e funzionanti alla data di entrata in vigore della presente regolamentazione, continueranno l'attività, in via transitoria, fino a quando non sarà variata la loro titolarità. Qualora si verificassero subingressi o cessazioni, non saranno concesse nuove autorizzazioni, se non rientranti nei limiti e nelle norme del presente regolamento. Le domande in corso alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, saranno valutate in base alle presenti norme.